

**Ordinanza  
concernente il sistema d'informazione elettronico  
per la gestione degli esperimenti sugli animali  
(OGEA)**

del 1° settembre 2010 (Stato 1° gennaio 2014)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>1</sup> sulla protezione degli animali (LPAn),

*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'esercizio del sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (denominato qui di seguito «sistema d'informazione elettronico»).

<sup>2</sup> Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

- a. le competenze;
- b. la struttura e il contenuto del sistema d'informazione elettronico;
- c. i diritti di accesso;
- d. la comunicazione dei dati;
- e. la protezione dei dati e la sicurezza informatica;
- f. l'archiviazione dei dati;
- g. le tasse e i costi.

**Art. 2**            Scopo del sistema d'informazione elettronico

Il sistema d'informazione elettronico serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione, i Cantoni, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio necessitano per gestire le autorizzazioni degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio.

**Art. 3** Definizioni

<sup>1</sup> Nella presente ordinanza per:

- a. *istituto o laboratorio* s'intende un'unità organizzativa all'interno di un'università, di un'industria o di un altro istituto di ricerca che effettua esperimenti sugli animali;
- b. *ricercatore* s'intende il collaboratore di un istituto, di un laboratorio o di un centro di detenzione di animali da laboratorio.

<sup>2</sup> La nozione di centro di detenzione di animali da laboratorio è da intendersi secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera m dell'ordinanza del 23 aprile 2008<sup>2</sup> sulla protezione degli animali.

**Sezione 2: Competenze****Art. 4** Ufficio federale di veterinaria

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) provvede allo sviluppo e alla gestione del sistema d'informazione elettronico.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Esso:

- a. conclude accordi con i fornitori di prestazioni;
- b. conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;
- c. emana prescrizioni tecniche per l'utilizzo del sistema d'informazione elettronico;
- d. redige il preventivo e il consuntivo annuali.

<sup>3</sup> L'USAV<sup>4</sup> è responsabile del servizio specializzato e del sistema d'informazione elettronico. Nello specifico adotta le misure necessarie per l'esercizio del sistema e per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

**Art. 5** Servizio specializzato

Al servizio specializzato dell'USAV addetto al sistema d'informazione elettronico (servizio specializzato) competono:

- a. il supporto agli utenti delle autorità cantonali e delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali;
- b. l'informazione agli utenti in merito agli aspetti tecnici, alle innovazioni e a eventuali modifiche;

<sup>2</sup> RS 455.1

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).

<sup>4</sup> Nuova esp. giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- c. gli adeguamenti tecnici e specialistici e i miglioramenti del sistema d'informazione elettronico;
- d. il miglioramento dell'interfaccia mediante testi esplicativi e messaggi del sistema destinati agli utenti;
- e. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai fornitori di prestazioni;
- f. la risoluzione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
- g. la concessione e la gestione dei diritti di accesso degli utenti;
- h. lo svolgimento di corsi di formazione.

#### **Art. 6**            Autorità cantonali

<sup>1</sup> Le autorità cantonali gestiscono i propri dati e documenti e provvedono affinché i dati inerenti alle persone e alle aziende del loro Cantone siano esatti. Nello specifico gestiscono i dati relativi agli utenti e li trasmettono al servizio specializzato nella misura in cui siano necessari per la concessione dei diritti di accesso.

<sup>2</sup> Esse concludono accordi di utilizzazione con istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e con i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali. Gli accordi prevedono in particolare misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.

#### **Art. 7**            Istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio

Gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio concludono accordi di utilizzazione con i loro collaboratori. Gli accordi prevedono in particolare misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.

#### **Art. 8**            Comitato misto

<sup>1</sup> Il comitato misto è composto da tre rappresentanti dell'USAV e da tre rappresentanti dei Cantoni. Esso è diretto dall'USAV. Per il rimanente provvede autonomamente alla propria organizzazione.

<sup>2</sup> Esso fornisce consulenza all'USAV sugli aspetti tecnici dell'esercizio e dell'ulteriore sviluppo del sistema d'informazione elettronico.

<sup>3</sup> Esso può assegnare incarichi al servizio specializzato.

<sup>4</sup> Può ricorrere a esperti esterni per la risoluzione di questioni specifiche.

### **Sezione 3: Struttura e contenuto del sistema d'informazione elettronico**

#### **Art. 9**            Struttura del sistema d'informazione elettronico

Il sistema d'informazione elettronico comprende moduli per gestire:

- a. gli utenti;
- b. i dati relativi alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento dei ricercatori;
- c. le fasi della procedura relativa all'autorizzazione e alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali;
- d. le fasi della procedura relativa all'autorizzazione e alla sorveglianza dei centri di detenzione di animali da laboratorio, inclusa l'autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti;
- e. le fasi della procedura relativa alla notifica di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche;
- f. le fasi della procedura relativa alla redazione di rapporti e alla pubblicazione della statistica annuale;
- g. il sistema d'informazione e la guida del sistema;
- h. il sistema.

**Art. 10**           Contenuto del sistema d'informazione elettronico

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione elettronico contiene i seguenti generi di dati:

- a. *dati di base relativi a persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio*: dati indispensabili per accedere al sistema o per identificare persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio;
- b. *dati relativi all'esecuzione*: domande, autorizzazioni, decisioni, rapporti e notifiche, eventuali richieste di informazioni e risposte fornite nell'ambito delle procedure di autorizzazione e di sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio, decisioni sull'ammissibilità di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche, documenti relativi alla sorveglianza, certificati attestanti la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento, nonché rinvii ad altre decisioni cantonali riguardanti la sperimentazione animale e i centri di detenzione di animali da laboratorio;
- c. *dati di sistema*: dati che servono alla gestione e all'adeguamento del sistema d'informazione alle esigenze dell'esecuzione: liste di riferimento, profili, materiale informativo, frasi standard, testi esplicativi e dati analoghi.
- d. *dati storicizzati*: dati che consentono di rintracciare nel sistema le modifiche di una domanda, di un'autorizzazione, di una decisione, di un rapporto, di una notifica o dei ruoli utente.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali e l'USAV possono inserire annotazioni in merito alle singole questioni.

<sup>3</sup> I dati contenuti nel sistema d'informazione elettronico sono elencati in modo esaustivo nell'allegato 1 numero 5.

#### **Sezione 4: Accesso al sistema d'informazione elettronico**

##### **Art. 11** Concessione dei diritti di accesso

<sup>1</sup> I diritti di accesso sono disciplinati nell'allegato 1.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio presentano al servizio specializzato un'apposita domanda di concessione o di modifica dei diritti di accesso mediante il sistema d'informazione elettronico.

##### **Art. 12** Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo

Possono accedere ai dati di base mediante procedura di richiamo:

- a. i ricercatori;
- b. gli incaricati della protezione degli animali in seno agli istituti, ai laboratori e ai centri di detenzione di animali da laboratorio;
- c. i collaboratori delle autorità cantonali;
- d. i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali;
- e. i collaboratori del servizio specializzato.

##### **Art. 13** Accesso ad altri dati con la procedura di richiamo

<sup>1</sup> I ricercatori hanno accesso attraverso la procedura di richiamo ai dati che hanno:

- a. inserito personalmente nel sistema d'informazione;
- b. ricevuto dalle autorità cantonali o dalle commissioni per gli esperimenti sugli animali.

<sup>2</sup> Gli incaricati della protezione degli animali all'interno di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati che:

- a. hanno inserito personalmente nel sistema d'informazione;
- b. sono necessari all'espletamento delle loro mansioni quali incaricati della protezione degli animali.

<sup>3</sup> I collaboratori delle autorità cantonali hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati:

- a. che hanno inserito personalmente nel sistema d'informazione;
- b. raccolti dalla propria unità amministrativa nell'ambito dello svolgimento dei compiti d'esecuzione;

- c. provenienti da un'unità amministrativa diversa dalla propria che:
  - 1. riguardano persone, istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio, oppure
  - 2.<sup>5</sup> hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le corrispondenti domande, proposte e rapporti, oppure
  - 3.<sup>6</sup> hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.

<sup>4</sup> I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati:

- a. che hanno inserito personalmente nel sistema d'informazione;
- b. raccolti dalle rispettive commissioni nell'ambito dello svolgimento dei compiti d'esecuzione;
- c.<sup>7</sup> provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le corrispondenti domande, proposte e rapporti;
- d.<sup>8</sup> provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.

<sup>5</sup> I collaboratori del servizio specializzato hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati:

- a. che hanno inserito personalmente nel sistema d'informazione;
- b. relativi a decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti su animali o di centri di detenzione di animali da laboratorio.

<sup>6</sup> Gli amministratori dell'USAV hanno accesso mediante procedura di richiamo a tutti i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti, nello specifico ai dati di cui necessitano per fornire supporto agli utenti.

#### **Art. 14**      Interfaccia dati

<sup>1</sup> Gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio che dispongono di sistemi d'informazione propri per la gestione dei loro esperimenti sugli animali possono scambiare dati con il sistema d'informazione elettronico mediante un'interfaccia sicura.

<sup>2</sup> L'USAV conclude con essi accordi di utilizzazione sullo scambio di dati. In questi ultimi sono in particolare previste misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3789).

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3789).

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3789).

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3789).

## Sezione 5: Comunicazione di dati

### Art. 15 Comunicazione di dati personali a terzi

L'USAV può comunicare a terzi i dati personali contenuti nel sistema d'informazione elettronico se sussiste un'apposita base legale o previo consenso degli interessati.

### Art. 16 Pubblicazione di dati

La statistica relativa agli esperimenti sugli animali di cui all'articolo 36 LPAn si fonda sui dati contenuti nel sistema d'informazione elettronico.

## Sezione 6: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione

### Art. 17 Protezione dei dati

L'USAV e le autorità cantonali provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. A tal fine l'USAV emana un regolamento sul trattamento dei dati disciplinante le necessarie misure organizzative e tecniche.

### Art. 18 Diritti degli interessati

<sup>1</sup> I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d'informazione elettronico, in particolare i diritti d'informazione, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 19 giugno 1992<sup>9</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> Se un interessato intende far valere determinati diritti, deve dimostrare la propria identità e presentare domanda scritta all'autorità d'esecuzione del Cantone di domicilio oppure all'USAV.

<sup>3</sup> L'autorità cantonale e l'USAV si informano reciprocamente sulle domande pervenute.

### Art. 19 Rettifica dei dati

L'istituto, il laboratorio, il centro di detenzione di animali da laboratorio o l'autorità che ha inserito i dati nel sistema d'informazione elettronico provvede alla rettifica dei dati inesatti.

### Art. 20 Sicurezza informatica

<sup>1</sup> Le misure per garantire la sicurezza informatica si basano sull'ordinanza del 26 settembre 2003<sup>10</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale.

<sup>9</sup> RS 235.1

<sup>10</sup> [RU 2003 3687, 2007 3401 art. 22 cpv. 2, 2010 635 all. n. 2, 2011 4491. RU 2011 6093 art. 29 cpv. 1]. Vedo ora l'O del 9 dic. 2011 (RS 172.010.58).

<sup>2</sup> L'USAV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza informatica siano integrate negli accordi di utilizzazione con i Cantoni e con gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione degli animali da laboratorio nonché negli accordi con i fornitori di prestazioni.

<sup>3</sup> I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica per quanto concerne l'autorità cantonale e i membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali.

#### **Art. 21**            Archiviazione e cancellazione dei dati

<sup>1</sup> L'archiviazione dei dati si basa sulle prescrizioni della legge del 26 giugno 1998<sup>11</sup> sull'archiviazione.

<sup>2</sup> La distruzione dei dati avviene dopo al massimo 30 anni.

### **Sezione 7: Tasse e costi**

#### **Art. 22**            Tasse

Le tasse per l'utilizzo del sistema d'informazione elettronico sono disciplinate dall'articolo 24b dell'ordinanza del 30 ottobre 1985<sup>12</sup> sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

#### **Art. 23**            Costi per funzionalità specifiche di un Cantone

I costi connessi con le funzionalità specifiche per un Cantone del sistema d'informazione elettronico sono a carico del Cantone medesimo.

### **Sezione 8: Disposizioni finali**

#### **Art. 24**            Esecuzione

Il Dipartimento federale dell'interno<sup>13</sup> può emanare prescrizioni esecutive.

#### **Art. 25**            Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

#### **Art. 26**            Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

<sup>11</sup> RS 152.1

<sup>12</sup> RS 916.472

<sup>13</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.



<sup>2</sup> Entrano in vigore il 1° gennaio 2012:

- a. l'articolo 22;
- b. l'articolo 24*b* dell'ordinanza del 30 ottobre 1985<sup>14</sup> sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria nella versione dell'allegato 2 cifra 2 della presente ordinanza.

<sup>14</sup> RS 916.472

*Allegato I*<sup>15</sup>  
(art. 10 cpv. 3 e art. 11)

## **Contenuto del sistema d'informazione elettronico e diritti di accesso**

### **1. Ruolo degli utenti**

DCD	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio
CU	Capounità di un istituto o di un laboratorio
RE	Responsabile d'esperimento in un istituto o in un laboratorio
PE	Persona che esegue gli esperimenti su animali in un istituto o in un laboratorio
IPA	Incaricato centrale della protezione degli animali di un servizio sovraordinato preposto a diversi istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio
ILPA	Incaricato locale della protezione degli animali di un istituto, laboratorio o centro di detenzione di animali da laboratorio
CO-CT	Collaboratore dell'autorità cantonale che si occupa dell'esecuzione delle disposizioni sulla sperimentazione animale previste nella legislazione sulla protezione degli animali
CO-COM	Membro della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali
CO-USAV	Collaboratore dell'USAV che si occupa dell'alta vigilanza nell'ambito della sperimentazione animale
AS	Persona che ha il ruolo di amministratore del sistema d'informazione elettronico

### **2. Fonti dei dati**

IST	Inserimento manuale da parte di CU, RE, PE, IPA o ILPA Importazione, tramite un'interfaccia sicura, dai sistemi d'informazione di istituti o di laboratori
CD	Inserimento manuale da parte di DCD, IPA o ILPA Importazione, tramite un'interfaccia sicura, dai sistemi d'informazione dei centri di detenzione degli animali da laboratorio
CT	Inserimento manuale da parte di CO-CT
COM	Inserimento manuale da parte di CO-COM

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).

USAV            Inserimento manuale da parte di CO-USAV  
SISTEMA        Generato dal sistema

### 3. Diritti di accesso

- 3.1    Si distinguono i diritti di accesso seguenti:
- W    Diritto di lettura e diritti completi di modifica (incluse la generazione e la cancellazione) nell'intero ambito di competenza
  - R    Diritto di lettura, ma nessun diritto di modifica nell'intero ambito di competenza
    - Nessun accesso
- 3.2    I diritti di accesso dipendono:
- dall'ambito di competenza dell'utente;
  - dall'oggetto a cui si intende accedere;
  - dallo stato di trattamento dell'oggetto.
- 3.3    Gli ambiti di competenza sono stabiliti nel modo seguente:

Utente	Ambito di competenza
Tutti	<ul style="list-style-type: none"><li>– i dati inseriti dall'utente medesimo</li><li>– i dati che concernono l'utente</li></ul>
DCD	<ul style="list-style-type: none"><li>– il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio</li><li>– le persone all'interno di tale centro</li><li>– le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali che si trovano nel centro di detenzione di animali da laboratorio</li></ul>
CU	<ul style="list-style-type: none"><li>– gli esperimenti in quanto CU</li><li>– le persone del proprio istituto o laboratorio</li><li>– le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora il DCD conceda questi diritti</li></ul>
RE	<ul style="list-style-type: none"><li>– i propri esperimenti</li><li>– le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora il DCD conceda questi diritti</li></ul>
PE	<ul style="list-style-type: none"><li>– gli esperimenti ai quali collabora</li></ul>
IPA	<ul style="list-style-type: none"><li>– le persone e gli esperimenti negli istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio di sua competenza, nell'ambito dei diritti stabiliti dall'istituto, dal laboratorio o dal centro di detenzione di animali da laboratorio</li></ul>
ILPA	<ul style="list-style-type: none"><li>– le persone e gli esperimenti nell'istituto, nel laboratorio o nel centro di detenzione di animali da laboratorio</li></ul>

Utente	Ambito di competenza
CO-CT	<ul style="list-style-type: none"> <li>– il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio</li> <li>– le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di tutta la Svizzera</li> </ul>
CO-COM	<ul style="list-style-type: none"> <li>– il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni</li> <li>– settore della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento se la commissione per gli esperimenti sugli animali partecipa alla sua gestione</li> </ul>
CO-USAV	<ul style="list-style-type: none"> <li>– l'intera Svizzera, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni</li> <li>– le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio di tutta la Svizzera</li> <li>– le specifiche impostazioni del sistema di un Cantone o di un istituto</li> </ul>
AS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i dati del sistema d'informazione elettronico</li> </ul>

3.4 Per quanto riguarda i singoli oggetti, i diritti di accesso sono stabiliti alla cifra 5.

3.5 A seconda dello stato di elaborazione dei singoli oggetti si applicano i diritti di accesso seguenti:

- per un oggetto in fase di allestimento solo l'istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio ha i diritti di lettura e modifica;
- se un oggetto viene trasmesso ufficialmente al Cantone, l'istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio perde i propri diritti di modifica e l'autorità cantonale acquisisce i diritti di lettura e modifica nei limiti di cui al numero 5;
- se l'autorità cantonale ha emesso una decisione in merito all'oggetto o ha inoltrato un rapporto, l'USAV acquisisce i diritti di lettura e modifica nei limiti di cui al numero 5.

#### 4. Liste di riferimento (art. 10 cpv. 1 lett. c)

Le liste di riferimento sono liste di nozioni impiegate nell'ambito delle diverse funzionalità del sistema per garantire l'utilizzo uniforme dei termini.

Il sistema contiene le seguenti liste di riferimento:

- fornitori registrati;

- centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati, inclusi i luoghi in cui sono detenuti gli animali;
- linee animali, ceppi animali, specie animali e gruppi di animali;
- settori specializzati;
- elenchi di Paesi;
- lista di direttive;
- lista degli uffici veterinari cantonali, inclusi gli indirizzi e altri recapiti.

*Allegato 2*  
(art. 25)

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2010** 3953.